

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 luglio 1989

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 1989 al 2 maggio 1990

(89/486/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola ⁽¹⁾, firmato a Luanda il 1° febbraio 1989,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e la Repubblica popolare dell'Angola hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire nell'accordo sulla pesca al largo dell'Angola al termine del periodo di applicazione del primo protocollo;

considerando che, in seguito a questi negoziati, il 10 maggio 1989 è stato siglato un nuovo protocollo;

considerando che, grazie a questo protocollo, i pescatori comunitari fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica popolare dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 1989 al 2 maggio 1990;

considerando che, per evitare un'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci comunitari, è indispensabile che il protocollo in questione venga approvato al più presto; che, a questo fine, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione, a titolo provvisorio, del protocollo siglato a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del protocollo attualmente in

vigore; che occorre concludere l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la partecipazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola per il periodo dal 3 maggio 1989 al 2 maggio 1990.

I testi dell'accordo in forma di scambio di lettere e del protocollo sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere, allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. CHARASSE

(¹) GU n. L 341 del 3. 12. 1987, pag. 2.